

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2083 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 2023****che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Prima di acquistare contratti di credito deteriorati, i potenziali acquirenti dovrebbero avere accesso a informazioni granulari a livello di singolo contratto di credito, riguardanti il contratto di credito deteriorato stesso, la controparte, le garanzie reali, le garanzie, le procedure legali e di esecuzione e la cronologia dei recuperi e dei rimborsi antecedenti. La standardizzazione di tali informazioni mediante modelli, campi di dati, definizioni e caratteristiche comuni dovrebbe agevolare la vendita di contratti di credito deteriorati sui mercati secondari e ridurre le barriere all'ingresso dei piccoli enti creditizi e dei piccoli investitori che desiderano concludere operazioni relative a contratti di credito deteriorati.
- (2) Gli enti creditizi dovrebbero utilizzare modelli di dati sulle operazioni per i contratti di credito deteriorati quando vendono o trasferiscono contratti di credito deteriorati che sono inclusi in un portafoglio di vendita o trasferimento, al fine di fornire ai potenziali acquirenti tutte le informazioni necessarie che consentano loro di determinare correttamente il valore dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, e la probabilità di recupero del valore. L'applicazione di tali modelli di dati ai contratti di credito ridurrebbe inoltre le asimmetrie informative tra i potenziali acquirenti e i venditori dei contratti di credito, contribuendo in tal modo allo sviluppo di un mercato secondario funzionante nell'Unione. Gli enti creditizi dovrebbero utilizzare i modelli per le vendite o i trasferimenti di quei contratti di credito che comportano il cambiamento del finanziatore ufficiale del contratto di credito in questione.
- (3) Al fine di fornire ai potenziali acquirenti tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione informata, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare modelli di dati sulle operazioni per i trasferimenti di contratti di credito deteriorati, compresi i trasferimenti ad altri enti creditizi. I modelli di dati dovrebbero essere proporzionati alla natura e all'entità dei crediti e dei portafogli creditizi. L'obbligo dovrebbe pertanto applicarsi unicamente ai trasferimenti di contratti di credito deteriorati e non dovrebbe riguardare le operazioni complesse in cui contratti di credito deteriorati sono inclusi come parte di tali operazioni. Gli enti creditizi non dovrebbero utilizzare tali modelli in caso di operazioni complesse, quando sono venduti o trasferiti altri tipi di contratti, tra cui *credit default swap*, *total return swap* e altri contratti derivati, contratti assicurativi e contratti di sub-partecipazione in relazione a contratti di credito deteriorati, o per i trasferimenti di contratti di credito deteriorati in forza dei predetti contratti.

⁽¹⁾ GU L 438 dell'8.12.2021, pag. 1.

- (4) Per lo stesso motivo gli enti creditizi non dovrebbero utilizzare i modelli di dati sulle operazioni per i contratti di credito né per vendite o trasferimenti di valori mobiliari, di derivati o di altri strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, per operazioni di finanziamento tramite titoli diverse dai finanziamenti con margini, quali definiti all'articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, né per operazioni di leasing finanziario o altre operazioni di leasing di beni mobili o immobili che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, né tanto meno per la vendita o il trasferimento di diritti derivanti da tali strumenti, operazioni o leasing.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i costi di elaborazione per gli enti creditizi e gli acquirenti di crediti, come stabilito all'articolo 16, paragrafo 4, lettera d), della direttiva (UE) 2021/2167, gli enti creditizi non dovrebbero utilizzare i modelli di dati sulle operazioni per le cessioni di contratti di credito deteriorati mediante cartolarizzazione laddove si applichi il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e la comunicazione delle relative informazioni sia disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione ⁽⁶⁾ e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (6) Per lo stesso motivo gli enti creditizi non dovrebbero utilizzare i modelli di dati sulle operazioni per i crediti deteriorati quando la vendita di tali crediti fa parte di vendite di succursali, di aree di attività o di vendite di portafogli dei clienti non limitate ai crediti deteriorati e ai trasferimenti di tali crediti nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione in corso dell'ente creditizio che vende nel quadro di procedure di insolvenza, risoluzione o liquidazione.
- (7) Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, i modelli di dati sulle operazioni per i contratti di credito deteriorati dovrebbero richiedere informazioni diverse a seconda della natura e dell'entità dei contratti di credito deteriorati e dovrebbero specificare i campi di dati che devono essere compilati o specificare i casi in cui la compilazione di determinati campi di dati non è obbligatoria. Per lo stesso motivo gli enti creditizi non dovrebbero essere obbligati a compilare tutti i campi di dati dei modelli di dati sulle operazioni per tutte le operazioni. Tali operazioni dovrebbero comportare la vendita o il trasferimento di: 1) un unico contratto di credito deteriorato, 2) diversi contratti di credito deteriorati collegati a un unico debitore, 3) contratti di credito deteriorati che fanno parte di linee di credito sindacate, 4) contratti di credito deteriorati collegati a un debitore domiciliato al di fuori dell'Unione, 5) contratti di credito deteriorati che sono stati acquisiti da un soggetto che non è un ente creditizio, in quanto in tali circostanze gli enti creditizi potrebbero non disporre di tutte le informazioni necessarie per completare tutti i campi di dati, 6) contratti di credito deteriorati conclusi con persone fisiche, nei casi in cui tali operazioni riguardano contratti di credito non garantiti di importo ridotto che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE. Lo stesso approccio dovrebbe applicarsi in caso di vendita o trasferimento di contratti di credito deteriorati tra enti creditizi appartenenti allo stesso gruppo.

⁽²⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 217).

- (8) Per consentire ai potenziali acquirenti di contratti di credito deteriorati di esercitare la *due diligence* finanziaria e di valutare i contratti di credito deteriorati prima di concludere un'operazione di compravendita e di impegnarsi rispetto a un prezzo specifico, gli enti creditizi dovrebbero fornire ai potenziali acquirenti tutte le informazioni necessarie in una fase sufficientemente precoce del processo di vendita. Tuttavia, tenuto conto del livello di dettaglio di tali informazioni e delle relative implicazioni in termini di riservatezza, gli enti creditizi dovrebbero fornire tali informazioni solo ai potenziali acquirenti che sono seriamente interessati ad acquistare i contratti di credito deteriorati in questione. Per motivi di protezione dei dati, gli enti creditizi dovrebbero essere autorizzati a fornire dati personali solo nei casi in cui sia necessario individuare le persone i cui contratti di credito sono deteriorati. Al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento di esecuzione si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (9) Le informazioni necessarie ai potenziali acquirenti di contratti di credito deteriorati per esercitare la *due diligence* finanziaria ed effettuare la valutazione di tali contratti di credito possono contenere elementi che gli enti creditizi considerano riservati sulla base di obblighi giuridici di riservatezza o sulla base di considerazioni commerciali. Gli enti creditizi dovrebbero pertanto determinare quali campi di dati debbano essere considerati riservati e dovrebbero fare in modo che tutte le informazioni riservate siano condivise attraverso canali sicuri e solo dopo la conclusione di adeguati accordi di riservatezza tra l'ente creditizio e il potenziale acquirente. Tali canali sicuri possono consistere in sale dati virtuali elettroniche, istituite dagli enti creditizi per consentire ai potenziali acquirenti l'accesso alle informazioni necessarie. Gli enti creditizi dovrebbero provvedere affinché tali sale dati virtuali soddisfino le norme settoriali applicabili in materia di riservatezza e di sicurezza dei dati.
- (10) Per facilitare lo scambio di informazioni gli enti creditizi dovrebbero fornire le informazioni in formato elettronico e leggibile meccanicamente, a meno che gli enti creditizi e i potenziali acquirenti convengano diversamente. Qualora gli enti creditizi utilizzino piattaforme d'asta elettroniche o piattaforme per le operazioni elettroniche per organizzare il processo di vendita o trasferimento di contratti di credito deteriorati, tali piattaforme possono stabilire requisiti specifici per quanto riguarda il formato elettronico e leggibile meccanicamente.
- (11) Nell'ambito della negoziazione dell'operazione di vendita o trasferimento, gli enti creditizi possono concordare con i potenziali acquirenti di fornire informazioni aggiuntive sui contratti di credito deteriorati rispetto a quanto richiesto dai modelli di dati. A tal fine i modelli dovrebbero essere concepiti in modo da consentire di disporre di campi di dati aggiuntivi. Tali informazioni aggiuntive non dovrebbero di norma contenere dati personali aggiuntivi, nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
- (12) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (13) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato sul presente regolamento di esecuzione e ha formulato il suo parere il 25 luglio 2023,

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle vendite e ai trasferimenti da parte di enti creditizi stabiliti nell'Unione di contratti di credito classificati come esposizioni deteriorate a norma dell'articolo 47 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ che tali enti creditizi detengono nel loro portafoglio bancario anziché nel loro portafoglio di negoziazione quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 86), del regolamento (UE) n. 575/2013 e che soddisfano i criteri temporali di cui all'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2021/2167.
2. Il presente regolamento non si applica a:
 - a) vendite di contratti di credito deteriorati come parte di vendite di succursali, di aree di attività o vendite di portafogli dei clienti che non sono limitate ai contratti di credito deteriorati e ai trasferimenti di contratti di credito deteriorati nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione in corso dell'ente creditizio che vende nel quadro di procedure di insolvenza, risoluzione o liquidazione;
 - b) vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati mediante cartolarizzazione laddove si applichi il regolamento (UE) 2017/2402 e la comunicazione delle relative informazioni sia disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2020/1224 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225;
 - c) vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati in forza di *credit default swap*, *total return swap* e altri contratti derivati, contratti di assicurazione e contratti di sub-partecipazione;
 - d) vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati in forza di un contratto di garanzia finanziaria come definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o di un'operazione che sarebbe un'operazione di finanziamento tramite titoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 139), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) «acquirente»: un acquirente di crediti o un ente creditizio che riceve un contratto di credito deteriorato nell'ambito di un'operazione con un altro ente creditizio;
- (2) «controparte»: il debitore o il fornitore della protezione in relazione al contratto di credito deteriorato venduto o trasferito;
- (3) «fornitore della protezione»: il fornitore della protezione quale definito all'articolo 1, punto 13), del regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea ⁽³⁾;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).

- (4) «data limite»: la data di riferimento per la comunicazione di informazioni da parte degli enti creditizi;
- (5) «contratto di credito deteriorato»: un contratto di credito ai sensi dell'articolo 3, punto 13), della direttiva (UE) 2021/2167, classificato come esposizione deteriorata conformemente all'articolo 47 bis, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 3

Informazioni che devono essere fornite dagli enti creditizi

1. Per ciascun contratto di credito gli enti creditizi forniscono ai potenziali acquirenti le informazioni seguenti:
 - a) controparte, come indicato nel modello 1 dell'allegato I;
 - b) contratto di credito, come indicato nel modello 3 dell'allegato I;
 - c) garanzie reali, garanzie e azioni esecutive, come indicato nel modello 4.1 dell'allegato I;
 - d) garanzia ipotecaria, come indicato al modello 4.2 dell'allegato I;
 - e) cronologia della riscossione dei rimborsi, di cui al modello 5 dell'allegato I.
2. Gli enti creditizi forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 conformemente ai criteri e alle definizioni stabiliti nel glossario dei dati di cui all'allegato II e alle istruzioni di cui all'allegato III.
3. Per fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi utilizzano la tabella delle relazioni di cui al modello 2 dell'allegato I, che indica le relazioni tra i campi di dati.

Articolo 4

Granularità, completezza e accuratezza delle informazioni

1. Gli enti creditizi forniscono informazioni per tutti i campi di dati contrassegnati come obbligatori nel glossario dei dati di cui all'allegato II, a meno che tali campi di dati siano non applicabili in base ai criteri specificati nelle istruzioni di cui all'allegato III e ad eccezione delle informazioni riguardanti tutte le operazioni seguenti:
 - a) vendite o trasferimenti di un unico contratto di credito deteriorato o di contratti di credito deteriorati a un unico debitore;
 - b) vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati che costituiscono linee di credito sindacate o che ne fanno parte;
 - c) vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati in cui il debitore non è domiciliato nell'Unione o non ha una sede legale nell'Unione;
 - d) vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati da parte di un ente creditizio a un'impresa appartenente allo stesso gruppo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 138), del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - e) vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati che l'ente creditizio ha precedentemente acquisito da un soggetto diverso da un ente creditizio stabilito nell'Unione e soggetto ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013;

- f) vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati non garantiti in cui il debitore è una persona fisica e nel caso in cui tali contratti di credito non rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE.
2. Gli enti creditizi si adoperano in misura ragionevole per fornire le informazioni per i campi di dati non contrassegnati come obbligatori nel glossario dei dati di cui all'allegato II, fatta eccezione per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f).

Articolo 5

Procedure operative per la comunicazione delle informazioni

1. Gli enti creditizi forniscono ai potenziali acquirenti le informazioni specificate all'articolo 3 prima della conclusione di un contratto per la vendita o il trasferimento di un contratto di credito deteriorato, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).
2. Gli enti creditizi forniscono ai potenziali acquirenti le informazioni di cui all'articolo 3 in forma elettronica e leggibile meccanicamente, salvo diverso accordo tra l'ente creditizio e il potenziale acquirente.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali e delle informazioni riservate

1. Nel fornire le informazioni di cui all'articolo 3, gli enti creditizi individuano le informazioni che devono essere considerate riservate a norma del diritto dell'Unione applicabile in materia di riservatezza dei dati o di segreto bancario, o in base al proprio regolamento interno o alle pratiche di mercato, e garantiscono un'adeguata protezione di tali informazioni conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di riservatezza dei dati o di segreto bancario.
2. Prima di fornire le informazioni di cui all'articolo 3, gli enti creditizi e i potenziali acquirenti:
- a) concludono accordi di riservatezza redatti in conformità del diritto dell'Unione applicabile;
 - b) condividono i dati personali prima della conclusione di un contratto per il trasferimento o la vendita di contratti di credito deteriorati solo nella misura necessaria.
3. Per fornire le informazioni di cui all'articolo 3, gli enti creditizi utilizzano canali sicuri, comprese sale dati virtuali o mezzi elettronici analoghi.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Modello 1: Controparte

Indice	Campo di dati
1,00	Identificativo del gruppo di controparti
1,01	Nome del gruppo di controparti
1,02	Identificativo della controparte
1,03	Nome della controparte
1,04	Attività economica
1,05	Ruolo della controparte
1,06	Tipo giuridico della controparte
1,07	Data di nascita
1,08	Residenza della controparte
1,09	Controparte deceduta
1,10	Identificativo nazionale (imprese)
1,11	Identificativo nazionale (persone fisiche)
1,12	Fonte dell'identificativo nazionale
1,13	Identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI)
1,14	Indirizzo della controparte
1,15	Città della controparte
1,16	Codice postale della controparte
1,17	Paese della controparte
1,18	Disponibilità dell'indirizzo e-mail
1,19	Disponibilità del numero di telefono
1,20	Data dell'ultimo contatto
1,21	Data dell'ultimo bilancio annuale
1,22	Valuta del bilancio
1,23	Immobilizzazioni
1,24	Attività correnti
1,25	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
1,26	Totale attività
1,27	Totale passività
1,28	Debito totale
1,29	Fatturato annuo
1,30	EBIT annuale
1,31	Denominazione della procedura di insolvenza/ristrutturazione
1,32	Stato del procedimento legale
1,33	Descrizione di altri provvedimenti giudiziari
1,xx	

Modello 2.1: Relazione debitore - credito

Indice	2,00	2,01
Campo di dati	Identificativo della controparte	Identificativo del credito

Modello 2.2: Relazione mutuo ipotecario - protezione:

Indice	2,01	2,02	2,03
Campo di dati	Identificativo del credito	Identificativo del mutuo ipotecario	Identificativo della protezione

Modello 2.3: Relazione credito diverso da mutuo ipotecario - protezione (garanzie reali, garanzie)

Indice	2,01	2,03
Campo di dati	Identificativo del credito	Identificativo della protezione

Modello 2.4: Rapporto garante - garanzia

Indice	2,00	2,03
Campo di dati	Identificativo della controparte	Identificativo della protezione

Modello 3: Credito

Indice	Campo di dati
3,00	Data limite
3,01	Identificativo del credito
3,02	Data di creazione
3,03	Diritto applicabile al contratto di credito
3,04	Controparti cointestatarie
3,05	Classe di attività
3,06	Tipo di strumento
3,07	Data di scadenza legale finale
3,08	Valuta
3,09	Capitale
3,10	Interessi maturati

3,11	Altri saldi
3,12	Saldo legale
3,13	Giorni di scaduto
3,14	Tasso di interesse
3,15	Tipo di tasso di interesse
3,16	Descrizione del tipo di tasso di interesse
3,17	Margine/spread sul tasso di interesse
3,18	Tasso di riferimento
3,19	Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse
3,20	Frequenza di pagamento
3,21	Data dell'ultimo pagamento
3,22	Importo dell'ultimo pagamento
3,23	Data dello stato di default dello strumento
3,24	Stato giuridico del credito
3,25	Data di avvio del procedimento legale
3,26	Fase di avanzamento del procedimento legale
3,27	Competenza giurisdizionale
3,28	Data di ottenimento dell'ordine di immissione in possesso
3,29	Data del termine di prescrizione
3,30	Credito sindacato
3,31	Quota sindacata
3,32	Cartolarizzato
3,33	Contratto di leasing
3,34	Data di inizio del leasing
3,35	Data di fine del leasing
3,36	Opzione di risoluzione del leasing
3,37	Tipo di leasing
3,38	Misura di concessione
3,39	Tipo di misura di concessione
3,40	Data di fine della misura di concessione
3,41	Descrizione delle misure di concessione
3,42	Remissione del debito
3,43	Numero di misure di concessione storiche
3,xx	

Modello 4.1: Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Indice	Campo di dati
4,00	Identificativo della protezione
4,01	Tipo di beni immobili
4,02	Tipo di beni mobili, altre garanzie reali e garanzie
4,03	Indirizzo del bene immobile
4,04	Città del bene immobile
4,05	Codice postale del bene immobile
4,06	Paese del bene immobile
4,07	Numero identificativo catastale del bene immobile costituito a garanzia reale
4,08	Identificativo catastale
4,09	Grado del privilegio
4,10	Credito di rango superiore
4,11	Numero di registro degli atti
4,12	Anno di costruzione
4,13	Superficie dell'edificio (M2)
4,14	Superficie del terreno (M2)
4,15	Completamento del bene immobile
4,16	Classe dell'attestato di prestazione energetica
4,17	Tipo di occupazione
4,18	Valuta della garanzia reale e della garanzia
4,19	Importo dell'ultima valutazione interna
4,20	Data dell'ultima valutazione interna
4,21	Tipo di importo della perizia per l'ultima valutazione interna
4,22	Tipo di ultima valutazione interna
4,23	Importo dell'ultima valutazione esterna
4,24	Data dell'ultima valutazione esterna
4,25	Tipo di importo della perizia per l'ultima valutazione esterna
4,26	Tipo di ultima valutazione esterna
4,27	Importo della garanzia finanziaria
4,28	Codice ISIN
4,29	Stato dell'esecuzione
4,30	Stato dell'esecuzione dal punto di vista di terzi
4,31	Competenza giurisdizionale
4,32	Valuta di esecuzione
4,33	Indicatore di esecuzione
4,34	Importo della perizia giudiziaria

4,35	Data della perizia giudiziaria
4,36	Importo giacente sul conto della procedura (Cash in court)
4,37	Prezzo di vendita concordato
4,38	Data della successiva asta
4,39	Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per la successiva asta
4,40	Data dell'ultima asta
4,41	Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per l'ultima asta
4,42	Numero di aste non andate a buon fine
4,xx	

Modello 4.2: Garanzia ipotecaria

NUOVO Indice	Campo di dati
4,43	Identificativo del mutuo ipotecario
4,44	Importo del mutuo ipotecario
4,45	Grado del privilegio
4,46	Credito di rango superiore
4,47	Numero di registro degli atti
4,xx	

Modello 5: Cronologia della riscossione dei rimborsi

Indice	Campo di dati	Prima della data limite												
			Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12
5,00	Identificativo del credito													
5,01	Tipo di recupero													
5,02	Nome dell'agente di recupero esterno													
5,03	Cronologia dei rimborsi totali													
5,04	Cronologia dei rimborsi — da vendite di garanzie reali													
5.xx														

Indice	Campo di dati	Prima della data limite												
			Mese 13	Mese 14	Mese 15	Mese 16	Mese 17	Mese 18	Mese 19	Mese 20	Mese 21	Mese 22	Mese 23	Mese 24
5,00	Identificativo del credito													
5,01	Tipo di recupero													
5,02	Nome dell'agente di recupero esterno													
5,03	Cronologia dei rimborsi totali													
5,04	Cronologia dei rimborsi — da vendite di garanzie reali													
5.xx														

Indice	Campo di dati	Prima della data limite												
			Mese 25	Mese 26	Mese 27	Mese 28	Mese 29	Mese 30	Mese 31	Mese 32	Mese 33	Mese 34	Mese 35	Mese 36
5,00	Identificativo del credito													
5,01	Tipo di recupero													
5,02	Nome dell'agente di recupero esterno													
5,03	Cronologia dei rimborsi totali													
5,04	Cronologia dei rimborsi — da vendite di garanzie reali													
5.xx														

ALLEGATO II

Indice	Modello	Campo di dati	Tipo di debitore	Tipo di credito	Descrizione	Campi di dati obbligatori	Tipo di campo	ESMA (RTS 2020/1224)	ANACREDIT (AnaCredit Reporting Manual di cui al regolamento BCE/2016/13)	FINREP (ITS 2021/451)	CRR	IAS/IFRS
1,00	Controparte	Identificativo del gruppo di controparti	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascun gruppo di controparti. Laddove il gruppo di controparti è definito come un gruppo di controparti connesse. Laddove un gruppo potrebbe essere costituito solo da una controparte autonoma o da più controparti. Ciascun gruppo di controparti dovrebbe avere un identificativo del gruppo di controparti.	Obbligatorio	Alfanumerico					
1,01	Controparte	Nome del gruppo di controparti	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Nome utilizzato per indicare il gruppo di controparti.	Obbligatorio	Alfanumerico					
1,02	Controparte	Identificativo della controparte	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascuna controparte. Ciascuna controparte deve avere un identificativo alla data limite. Tale valore non può essere utilizzato come identificativo per un'altra controparte.	Obbligatorio	Alfanumerico		2.2.3; 12.4.1			
1,03	Controparte	Nome della controparte	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Denominazione giuridica completa della controparte.	Obbligatorio	Alfanumerico		12,1			
1,04	Controparte	Attività economica	Impresa	Applicabile a tutti	Classificazione della controparte impresa in base alla sua attività economica, ai sensi della classificazione statistica NACE revisione 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006.	Obbligatorio	Scelta compilata utilizzando la classificazione NACE con codici NACE di livello due, tre o quattro in conformità del regolamento (CE) n. 1893/2006.		12.4.15			
1,05	Controparte	Ruolo della controparte	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Ruolo della controparte ("fornitore della protezione", "debitore").	Obbligatorio	Scelta: a) fornitore della protezione; b) debitore.					
1,06	Controparte	Tipo giuridico della controparte	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Tipo della controparte disaggregato per settore come definito nell'allegato V del regolamento (UE) 2021/451 ("Società non finanziarie — PMI"; "Società non finanziarie — diverse dalle PMI"; "Famiglie").	Obbligatorio	Scelta: a) società non finanziarie — PMI; b) società non finanziarie — diverse dalle PMI; c) famiglie.			Allegato V, parte 1, punto 5, lettera i); punto 42, lettere e) e f)		

1,07	Controparte	Data di nascita	Persona fisica	Applicabile a tutti	Data di nascita della controparte persona fisica.		gg/mm/aaaa					
1,08	Controparte	Residenza della controparte	Persona fisica	Applicabile a tutti	Indicare se la residenza della controparte persona fisica si trova nello stesso paese dell'ente.	Obbligatorio	Booleano (Sì o No).					
1,09	Controparte	Controparte deceduta	Persona fisica	Applicabile a tutti	Indicare se la controparte persona fisica è deceduta.		Booleano (Sì o No).	Allegato X.NPEL9				
1,10	Controparte	Identificativo nazionale	Impresa	Applicabile a tutti	Codice di identificazione comunemente utilizzato che consente l'identificazione inequivocabile della controparte all'interno del suo paese di residenza.	Obbligatorio	Alfanumerico					
1,11	Controparte	Identificativo nazionale	Persona fisica	Applicabile a tutti	Codice di identificazione comunemente utilizzato che consente l'identificazione inequivocabile della controparte all'interno del suo paese di residenza.		Alfanumerico					
1,12	Controparte	Fonte dell'identificativo nazionale	Impresa	Applicabile a tutti	Nome dello specifico ufficio di registrazione nazionale che rilascia l'identificativo nazionale della controparte.	Obbligatorio	Alfanumerico					
1,13	Controparte	Identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI)	Impresa	Applicabile a tutti	Identificativo della persona giuridica della controparte assegnato conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione.		Scelta compilata utilizzando la norma ISO 17442.		12.4.2			
1,14	Controparte	Indirizzo della controparte	Impresa	Applicabile a tutti	Indirizzo postale della controparte, compreso il numero civico.	Obbligatorio	Alfanumerico		12.4.8			
1,15	Controparte	Città della controparte	Impresa	Applicabile a tutti	Città o località della controparte.	Obbligatorio	Alfanumerico		12.4.9			
1,16	Controparte	Codice postale della controparte	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Codice postale della controparte.	Obbligatorio	Alfanumerico		12.4.10			
1,17	Controparte	Paese della controparte	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Paese della controparte.	Obbligatorio	Scelta compilata utilizzando il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese.		12.4.12			
1,18	Controparte	Disponibilità dell'indirizzo e-mail	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Indicatore che specifica se l'ente dispone di un indirizzo di posta elettronica della controparte.		Booleano (Sì o No).					

1,19	Controparte	Disponibilità del numero di telefono	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Indicatore che specifica se l'ente dispone di un numero di telefono (cellulare o fisso) della controparte.		Booleano (Sì o No).				
1,20	Controparte	Data dell'ultimo contatto	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	La data più recente di contatto con la controparte, avvenuto utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione orale o scritta (lettera, recupero tramite contatto telefonico, posta elettronica) e a condizione che la controparte abbia risposto.		gg/mm/aaaa				
1,21	Controparte	Data dell'ultimo bilancio annuale	Impresa	Applicabile a tutti	Data dell'ultimo bilancio disponibile.		gg/mm/aaaa				
1,22	Controparte	Valuta del bilancio	Impresa	Applicabile a tutti	Valuta in cui è espresso l'ultimo bilancio disponibile.		Scelta compilata utilizzando i codici valuta ISO 4217.				
1,23	Controparte	Immobilizzazioni	Impresa	Applicabile a tutti	Valore contabile delle immobilizzazioni della controparte impresa in base all'ultimo bilancio disponibile. Laddove le "immobilizzazioni" sono definite, in base al principio contabile IAS 16 (Immobili, impianti e macchinari) o secondo altri principi contabili analoghi, come i beni che sono utilizzati per l'attività aziendale, viene loro attribuito un valore e hanno un'utilità economica superiore a un anno.		Numero				IAS 16, par. 6
1,24	Controparte	Attività correnti	Impresa	Applicabile a tutti	Valore contabile delle attività correnti della controparte impresa, esclusi disponibilità liquide e mezzi equivalenti, come da ultimo bilancio disponibile. Laddove le "attività correnti" sono attività definite, secondo il principio contabile IAS 1, paragrafo 60, o secondo altri principi contabili analoghi, come attività che si prevede siano realizzate nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'entità, possedute principalmente con la finalità di essere negoziate e si prevede siano realizzate entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.		Numero				IAS 1, par. 60; IAS 1, par. 66

1,25	Controparte	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	Impresa	Applicabile a tutti	Valore contabile delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti della controparte impresa come da ultimo bilancio disponibile. Laddove "disponibilità liquide e mezzi equivalenti" sono definiti, secondo il principio contabile IAS 7 o secondo altri principi contabili analoghi, come investimenti a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un rischio irrilevante di variazione del loro valore.		Numero					IAS 7, par. 6
1,26	Controparte	Totale attività	Impresa	Applicabile a tutti	Valore contabile delle attività totali della controparte impresa, come definite dal principio contabile applicabile, come da ultimo bilancio disponibile.		Numero					IAS 1, par. 9, lettera a) e IG 6
1,27	Controparte	Totale passività	Impresa	Applicabile a tutti	Valore contabile delle passività totali della controparte impresa, come definite dal principio contabile applicabile, come da ultimo bilancio disponibile.		Numero					IAS 1, par. 9, lettera b) e IG 6
1,28	Controparte	Debito totale	Impresa	Applicabile a tutti	Valore contabile del debito totale della controparte impresa ai sensi del principio contabile IAS 32, paragrafo 11, (passività finanziarie) o di un analogo principio contabile applicabile, come da ultimo bilancio disponibile. Si riferisce a tutti gli accordi di finanziamento formali e scritti, quali finanziamenti passivi a breve termine e a lungo termine e debiti per titoli obbligazionari in base agli ultimi bilanci disponibili.		Numero					IAS 32, par. 11
1,29	Controparte	Fatturato annuo	Impresa	Applicabile a tutti	Il volume annuo delle vendite al netto di sconti e imposte sulle vendite della controparte ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Equivalente al concetto di "fatturato complessivo annuale" di cui all'articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.		Numero		12.4.22		Art. 153, par. 4	

1,30	Controparte	EBIT annuale	Impresa	Applicabile a tutti	Importo degli utili annuali al lordo di interessi e imposte (EBIT) generati dalla controparte impresa in base all'ultimo bilancio disponibile.		Numero					
1,31	Controparte	Denominazione della procedura di insolvenza/ristrutturazione	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Nome dell'eventuale procedura di insolvenza o di ristrutturazione a cui la controparte è soggetta.	Obbligatorio	La scelta dipende dal paese.					
1,32	Controparte	Stato del procedimento legale	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Categorie che descrivono lo stato giuridico di una controparte in relazione alla sua solvibilità sulla base del quadro giuridico nazionale. L'ente deve trasporre i valori elencati nella colonna "Tipo di campo" adeguandoli al quadro giuridico nazionale.	Obbligatorio	a) Nessuna azione legale; b) in regime di amministrazione controllata, curatela fallimentare o provvedimenti analoghi; c) fallimento/insolvenza; d) altri provvedimenti giudiziari.	12.4.16				
1,33	Controparte	Descrizione di altri provvedimenti giudiziari	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Descrizione dello stato del procedimento legale quando nel campo di dati "Stato del procedimento legale" è stato selezionato "Altri provvedimenti giudiziari".		Alfanumerico	12.4.16				
1,xx	Controparte											
2,00	Relazione	Identificativo della controparte	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascuna controparte. Ciascuna controparte deve avere un identificativo alla data limite. Tale valore non può essere utilizzato come identificativo per un'altra controparte.	Obbligatorio	Alfanumerico	2.2.3; 12.4.1				
2,01	Relazione	Identificativo del credito	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascun credito nell'ambito di un unico contratto di credito. Ciascun credito deve avere un identificativo del credito alla data limite. Tale valore non può essere utilizzato come identificativo del credito per altri crediti nell'ambito dello stesso contratto di credito o di un diverso contratto di credito.	Obbligatorio	Alfanumerico					

2,02	Relazione	Identificativo del mutuo ipotecario	Applicabile a tutti	Credito garantito	Identificativo interno dell'ente per l'accordo di mutuo ipotecario.	Obbligatorio	Alfanumerico					
2,03	Relazione	Identificativo della protezione	Applicabile a tutti	Credito garantito	Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascuna protezione utilizzata per garantire il credito (garanzia reale o garanzia). Ciascuna protezione deve avere un identificativo della protezione alla data limite. Questo valore non può essere utilizzato come identificativo di altre protezioni. Laddove le categorie di garanzie reali e garanzie sono quelle definite nel modello F 13.01 di cui agli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.	Obbligatorio	Alfanumerico		2.2.6	Allegato III e allegato IV, F 13.01		
3,00	Credito	Data limite	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Data di riferimento dei dati inclusi nei modelli dell'ABE per i crediti deteriorati. In generale, se non altrimenti specificato nella descrizione del campo, i dati si riferiscono alla data limite.	Obbligatorio	gg/mm/aaaa					
3,01	Credito	Identificativo del credito	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascun credito nell'ambito di un unico contratto di credito. Ciascun credito deve avere un identificativo del credito alla data limite. Tale valore non può essere utilizzato come identificativo del credito per altri crediti nell'ambito dello stesso contratto di credito o di un diverso contratto di credito.	Obbligatorio	Alfanumerico					
3,02	Credito	Data di creazione	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	La data di inizio del rapporto contrattuale, ossia la data in cui l'accordo contrattuale è divenuto vincolante per tutte le parti.	Obbligatorio	gg/mm/aaaa		3.4.4			
3,03	Credito	Diritto applicabile al contratto di credito	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	L'ordinamento che disciplina il contratto di credito. Non corrisponde necessariamente al paese in cui è stato stipulato inizialmente il contratto di credito.	Obbligatorio	Scelta compilata utilizzando la norma ISO 3166 ALPHA-2.	Allegato X.NPEL 23				

3,04	Credito	Controparti cointestatari	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Numero di controparti che sono debitrice in solido nell'ambito del contratto di credito. Sono responsabili in solido dei pagamenti al creditore derivanti dal contratto di credito.	Obbligatorio	Scelta: a) nessuna controparte cointestataria; b) due controparti; c) più di due controparti.					
3,05	Credito	Classe di attività	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Classe di attività del credito secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.	Obbligatorio	Scelta: a) immobile residenziale, b) immobile non residenziale, c) impresa, d) automobile, e) consumatori, f) carte di credito, g) leasing, h) altro	Articolo 2, paragrafo 1.				
3,06	Credito	Tipo di strumento	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Classificazione del credito in base al tipo di clausole contrattuali concordate tra le parti.	Obbligatorio	Scelta compilata in base alla segmentazione del venditore. Di seguito una proposta di elenco: a) depositi diversi dalle operazioni di acquisto con patto di rivendita; b) scoperti di conto; c) debiti da carte di credito; d) crediti rotativi diversi dagli scoperti di conto corrente e dai debiti da carte di credito; e) linee di credito diverse dal credito rotativo; f) operazioni di acquisto con patto di rivendita; g) crediti commerciali; h) leasing finanziario; i) altri crediti.	3.4.1				
3,07	Credito	Data di scadenza legale finale	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Data di scadenza contrattuale del credito alla data limite, tenendo conto di eventuali accordi che modificano i contratti iniziali, comprese le misure di concessione. Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto.		gg/mm/aaaa	3.4.6				

3,08	Credito	Valuta	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Valuta di denominazione del credito, conformemente alla norma ISO 4217.	Obbligatorio	Scelta compilata utilizzando i codici valuta ISO 4217.		3.4.3			
3,09	Credito	Capitale	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Importo del capitale in essere rilevato in bilancio alla data limite. Il numero non comprende gli importi rilevati nei campi "Interessi maturati" e "Altri saldi".	Obbligatorio	Numero					
3,10	Credito	Interessi maturati	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	L'importo degli interessi maturati su prestiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) alla data limite. Conformemente al principio generale di contabilità basato sulla competenza, gli interessi maturati su strumenti dovrebbero essere iscritti in bilancio dal momento in cui decorrono (vale a dire sulla base della competenza) piuttosto che dal momento in cui sono realmente realizzati (vale a dire sulla base del principio di cassa).	Obbligatorio	Numero		4.4.11			
3,11	Credito	Altri saldi	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Importo totale degli altri importi in essere rilevati in bilancio alla data limite. Il numero dovrebbe includere altri oneri, commissioni, spese e altri importi in essere non rilevati nel campo "Capitale" o "Interessi maturati".	Obbligatorio	Numero					
3,12	Credito	Saldo legale	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Importo totale del credito, comprese tutte le esposizioni in bilancio (escluse eventuali remissioni del debito), le esposizioni fuori bilancio e gli interessi di mora, che il creditore ha il diritto di ricevere dal debitore alla data limite.	Obbligatorio	Numero					

3,13	Credito	Giorni di scaduto	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Numero corrente di giorni di scaduto del credito alla data limite. In caso di crediti deteriorati non scaduti, il numero è pari a zero. Il credito è "scaduto" quando soddisfa i criteri di cui all'allegato V, parte 2, punto 96, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.	Obbligatorio	Numero					
3,14	Credito	Tasso di interesse	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Tasso annualizzato concordato (<i>annualised agreed rate</i>) o tasso di interesse definito in senso stretto (<i>narrowly defined interest rate</i>) in conformità del regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34). È applicabile alla data limite, che tiene conto di eventuali misure di concessione correnti. Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto.		Percentuale		4.4.1			
3,15	Credito	Tipo di tasso di interesse	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Classificazione dei crediti in base al tasso base per stabilire il tasso di interesse per ciascun periodo di pagamento. È applicabile alla data limite, che tiene conto di eventuali misure di concessione correnti. Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto.		Scelta: a) fisso; b) variabile; c) misto.		3.4.8			
3,16	Credito	Descrizione del tipo di tasso di interesse	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Descrizione del tipo di tasso di interesse, se nel campo "Tipo di tasso di interesse" è selezionato "misto". Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto.		Alfanumerico					
3,17	Credito	Margine/spreed sul tasso di interesse	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Margine o spread (espresso in percentuale) da aggiungere al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso di interesse in punti base. È applicabile alla data limite, che tiene conto di eventuali misure di concessione correnti accordate. Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto.		Percentuale		3.4.12			

3,18	Credito	Tasso di riferimento	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso di interesse effettivo. Combinazione del valore del tasso di riferimento e del valore della scadenza, applicabile alla data limite se nel campo "Tipo di tasso di interesse" è selezionato "variabile". Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto.		Alfanumerico					
3,19	Credito	Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse dopo l'eventuale periodo iniziale di tasso fisso. È applicabile alla data limite, che tiene conto di eventuali misure di concessione correnti. Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto.		Scelta: a) non rideterminabile b) giornaliera (overnight) c) mensile d) trimestrale e) semestrale f) annuale g) a discrezione del creditore h) altra frequenza		3.4.9			
3,20	Credito	Frequenza di pagamento	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Frequenza dei pagamenti dovuti, in capitale o interessi, ossia il numero di mesi intercorrenti tra i pagamenti. Si basa sul contratto di credito in vigore alla data limite, che tiene conto di eventuali misure di concessione correnti. Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto.		Scelta: a) mensile b) trimestrale c) semestrale d) annuale e) bullet f) a cedola zero g) altro		3.4.16			
3,21	Credito	Data dell'ultimo pagamento	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Data in cui è stato effettuato l'ultimo pagamento.		gg/mm/aaaa	Allegato X.NPEL 30.				
3,22	Credito	Importo dell'ultimo pagamento	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Importo dell'ultimo pagamento.		Numero					

3,23	Credito	Data dello stato di default dello strumento	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	La data in cui si ritiene che si sia verificato lo stato di default. Laddove lo stato di default è inteso ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR). In caso di crediti deteriorati che non sono in stato di default, questo campo di dati non è popolato.	Obbligatorio	gg/mm/aaaa		4.4.5		Definizione di default ai sensi dell'articolo 178	
3,24	Credito	Stato giuridico del credito	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Indicazione dello stato giuridico del credito alla data limite.	Obbligatorio	Scelta: a) risoluzione extragiudiziale; b) procedimento legale; c) nessuna azione legale o "extragiudiziale".					
3,25	Credito	Data di avvio del procedimento legale	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	La data di avvio del procedimento legale. Questa data deve essere la data pertinente più recente prima della data limite e deve essere segnalata solo se il campo "Stato giuridico del credito" ha il valore "procedimento legale".	Obbligatorio	gg/mm/aaaa					
3,26	Credito	Fase di avanzamento del procedimento legale	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	È un'indicazione dello stato di avanzamento della procedura legale pertinente in esito al completamento delle diverse fasi della procedura legale per ciascun credito garantito o non garantito. Di seguito sono elencate le azioni legali generiche e standard presenti nei vari paesi. Si tratta di un elenco non esaustivo di azioni legali e pertanto l'ente dovrebbe valutare l'eventualità di aggiungere ulteriori azioni legali a quelle standard e generiche dell'elenco. È consentito selezionare più fasi, se del caso: a) fase iniziale; b) il venditore ha presentato una prova del credito; c) è stata notificata l'intenzione di vendere attività garantite; d) è stata effettuata una distribuzione al venditore; e) è stata notificata la fine della procedura. Questo campo di dati deve essere popolato solo se il campo "Stato giuridico del credito" ha il valore "procedimento legale".	Obbligatorio	Alfanumerico					

3,27	Credito	Competenza giurisdizionale	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Sede dell'organo giurisdizionale competente per il caso. Questo campo è obbligatorio solo quando è stata avviata una causa giudiziaria.	Obbligatorio	Scelta compilata utilizzando la norma ISO 3166 ALPHA-2.	Allegato X. NPEL20				
3,28	Credito	Data di ottenimento dell'ordine di immissione in possesso	Applicabile a tutti	Credito garantito	Data in cui l'organo giurisdizionale ha disposto l'immissione in possesso. Questo campo è obbligatorio solo quando l'organo giurisdizionale ha emesso un ordine di immissione in possesso.		gg/mm/aaaa	Allegato X. NPEL21				
3,29	Credito	Data del termine di prescrizione	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Data in cui il credito scade e non è possibile avviare un procedimento legale. Questo campo è obbligatorio solo quando è applicabile ai sensi della legge che disciplina il contratto di credito e allo stato giuridico del credito.	Obbligatorio	gg/mm/aaaa					
3,30	Credito	Credito sindacato	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Indicatore che specifica se il credito è erogato da un sindacato o da un consorzio di due o più enti creditizi. Ciò significa che nel caso di un credito sindacato l'ente detiene meno del 100 % del credito totale.		Booleano (Sì o No).					
3,31	Credito	Quota sindacata	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Percentuale della quota detenuta dall'ente. Da compilare se nel campo "Credito sindacato" è selezionato "Sì".		Percentuale	Allegato X.NPEL 31				
3,32	Credito	Cartolarizzato	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Indicatore che specifica se il credito è stato cartolarizzato o incluso in un pool di obbligazioni garantite.		Booleano (Sì o No).					
3,33	Credito	Contratto di leasing	Applicabile a tutti	Credito garantito	Indicatore che specifica se il contratto di credito contiene un leasing.	Obbligatorio	Booleano (Sì o No).					IFRS 16, par. 9
3,34	Credito	Data di inizio del leasing	Applicabile a tutti	Credito garantito	Data di inizio del leasing in corso se nel campo "Contratto di leasing" è selezionato "sì".		gg/mm/aaaa					
3,35	Credito	Data di fine del leasing	Applicabile a tutti	Credito garantito	Data di scadenza del leasing corrente se nel campo "Contratto di leasing" è selezionato "sì".		gg/mm/aaaa					

3,36	Credito	Opzione di risoluzione del leasing	Applicabile a tutti	Credito garantito	Dettagli su eventuali clausole di risoluzione del contratto di leasing se nel campo "Contratto di leasing" è selezionato "sì".		Alfanumerico					
3,37	Credito	Tipo di leasing	Applicabile a tutti	Credito garantito	Tipo di contratto di leasing con la controparte se nel campo "Contratto di leasing" è selezionato "sì".		Scelta: a) Triple Net (il locatario paga l'importo del canone di locazione di base più i costi operativi, comprese le imposte sugli immobili, le assicurazioni, la manutenzione e le riparazioni); b) locazione net net (il locatario paga l'importo del canone di locazione di base, le imposte sugli immobili e i premi assicurativi).					
3,38	Credito	Misura di concessione	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Indicatore che specifica se misure di concessione sono attualmente applicate al credito alla data limite.	Obbligatorio	Booleano (Sì o No).				Articolo 47 ter	
3,39	Credito	Tipo di misura di concessione	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Tipi di misure di concessione definiti conformemente ai criteri e alle definizioni di cui all'allegato V, parte 2, punti 357 e 358 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Applicabile se nel campo "Misura di concessione" è selezionato "sì". È consentita una scelta multipla.	Obbligatorio	Scelta: a) periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti; b) riduzione del tasso di interesse; c) estensione della durata/scadenza; d) rimodulazione dei pagamenti; e) remissione del debito; f) debt asset swaps; g) altre misure di concessione.			Allegato V, parte 2, punti 357 e 358.		
3,40	Credito	Data di fine della misura di concessione	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Data in cui termina l'attuale misura di concessione applicabile. Applicabile se nel campo "Misura di concessione" è selezionato "sì". In caso di molteplici misure di concessione, è presa in considerazione la data di fine più recente delle misure di concessione.	Obbligatorio	gg/mm/aaaa	Allegato X.NPEL 41				

3,41	Credito	Descrizione delle misure di concessione	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Ulteriori osservazioni/dettagli sulle misure di concessione, compresa la descrizione di eventuali clausole di cessazione della concessione e di molteplici misure di concessione applicate al credito. Applicabile se nel campo "Misura di concessione" è selezionato "sì".		Alfanumerico					
3,42	Credito	Remissione del debito	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Valore contabile lordo del credito oggetto di parziale remissione nel quadro della misura di concessione corrente, ivi compresa la remissione di capitale delle agenzie di recupero esterne, alla data limite. Laddove la remissione del debito si riferisce a una cancellazione parziale del credito da parte dell'ente attribuibile alla decadenza del diritto di recuperarlo per vie legali, come specificato nell'allegato V, parte 2, punto 358, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Il valore contabile lordo è definito ai sensi dell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Applicabile quando nel campo "Tipo di concessione" è selezionata la categoria e) remissione del debito.		Numero			Allegato V, parte 1, punto 34 e parte 2, punto 358		
3,43	Credito	Numero di misure di concessione storiche	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Il numero di concessioni verificatesi negli ultimi due anni. Applicabile se nel campo "Misura di concessione" è selezionato "sì".		Numero					
3,xx	Credito											
4,00	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Identificativo della protezione	Applicabile a tutti	Credito garantito	Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascuna protezione utilizzata per garantire il credito (garanzia reale o garanzia). Ciascuna protezione deve avere un identificativo della protezione alla data limite. Questo valore non può essere utilizzato come identificativo di altre protezioni. Laddove le categorie di garanzie reali e garanzie sono quelle definite nel modello F 13.01 di cui agli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.	Obbligatorio	Alfanumerico		2.2.6	Allegati III e IV. F 13.01		

4.01	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Tipo di beni immobili	Applicabile a tutti	Credito garantito	Tipo di garanzie reali immobiliari. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari.	Obbligatorio	Scelta: a) ufficio b) commercio al dettaglio c) industriale d) residenziale e) altro					
4.02	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Tipo di beni mobili, altre garanzie reali e garanzie	Applicabile a tutti	Credito garantito	Tipo di beni mobili, altre garanzie reali e garanzie. Applicabile alle garanzie reali (diverse dai beni immobili) e alle garanzie.	Obbligatorio	Scelta compilata in base alla segmentazione del venditore. Di seguito una proposta di elenco: a) autoveicoli b) veicoli industriali e commerciali (compresi autocarri, veicoli ferroviari, ecc.) c) veicoli nautici e navi (compresi i veicoli nautici da diporto) d) aeromobili e) apparecchiature industriali (comprese macchine utensili e attrezzatura energetica e <i>floating charge</i>) f) attrezzature per ufficio g) attrezzature mediche h) merci e scorte (beni e prodotti dell'impresa pronti per la vendita, nonché le materie prime utilizzate per produrli) i) altre garanzie reali materiali j) strumenti di capitale e titoli di debito k) garanzie finanziarie l) polizze di assicurazione vita costituite in garanzia oro, biglietti, monete e depositi n) altre garanzie reali					

4,03	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Indirizzo del bene immobile	Applicabile a tutti	Credito garantito	Indirizzo stradale in cui è situato il bene immobile, compresi l'appartamento/l'edificio, il numero o il nome. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari.	Obbligatorio	Alfanumerico						
4,04	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Città del bene immobile	Applicabile a tutti	Credito garantito	Città in cui si trova il bene immobile. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari.	Obbligatorio	Scelta compilata utilizzando UN/LOCODE.						
4,05	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Codice postale del bene immobile	Applicabile a tutti	Credito garantito	Codice postale del luogo in cui è situato il bene immobile. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari, a meno che non esista un codice postale per i terreni o simili.	Obbligatorio	Alfanumerico						
4,06	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Paese del bene immobile	Applicabile a tutti	Credito garantito	Regione o paese in cui è ubicato il bene immobile costituito a garanzia reale. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari.	Obbligatorio	Scelta effettuata utilizzando la norma ISO 3166 ALPHA-2 della regione o del paese in cui è ubicata la garanzia reale.						
4,07	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Numero identificativo catastale del bene immobile costituito a garanzia reale	Applicabile a tutti	Credito garantito	Il numero di identificazione con il quale il bene immobile costituito a garanzia reale è registrato nel catasto.		Alfanumerico						
4,08	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Identificativo catastale	Applicabile a tutti	Credito garantito	Il nome e/o il codice di identificazione del registro ufficiale (catasto) che presenta informazioni su proprietà, confini e sul valore del bene immobile (garanzia reale).		Alfanumerico						

4.09	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Grado del privilegio	Applicabile a tutti	Credito garantito	<p>La posizione di rango più elevata detenuta dall'ente in relazione alla garanzia reale diversa dalla garanzia ipotecaria, che determina l'ordine in cui la legge riconosce i crediti dell'ente rispetto alla garanzia reale in caso di escussione. Nel caso in cui il credito sia assistito da una garanzia reale su cui gravano più privilegi, in questo campo è segnalato il credito più elevato detenuto dall'ente.</p> <p>Applicabile se il privilegio è iscritto sulla garanzia reale nel registro degli atti ufficiali.</p> <p>Nel caso delle garanzie ipotecarie, questo campo non è compilato in questo modello ma nel modello 4.2: Garanzia ipotecaria.</p>	Obbligatorio	Numero					
4.10	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Credito di rango superiore	Applicabile a tutti	Credito garantito	<p>L'importo che i creditori di rango superiore/titolari di privilegi di primo grado hanno il diritto di ricevere prima dell'ente in caso di escussione di una garanzia reale diversa dalla garanzia ipotecaria. Lo scopo di questo campo è fornire un'indicazione della misura in cui l'ente sarà in grado di recuperare il debito residuo dalla garanzia reale in sede di escussione dopo che i privilegi di primo grado sono stati interamente soddisfatti.</p> <p>Applicabile se l'ente non vanta il privilegio di grado più elevato in relazione alla garanzia reale.</p> <p>Nel caso delle garanzie ipotecarie, questo campo non è compilato in questo modello ma nel modello 4.2: Garanzia ipotecaria.</p>	Obbligatorio	Numero					

4,11	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Numero di registro degli atti	Applicabile a tutti	Credito garantito	Numero di registrazione con il quale il privilegio dell'ente rispetto a una garanzia reale diversa dalla garanzia ipotecaria è iscritto nel registro degli atti ufficiali. Applicabile se l'ente vanta un privilegio sulla garanzia reale. Nel caso delle garanzie ipotecarie, questo campo non è compilato in questo modello ma nel modello 4.2: Garanzia ipotecaria.		Alfanumerico					
4,12	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Anno di costruzione	Applicabile a tutti	Credito garantito	Anno di costruzione del bene costituito a garanzia reale.							
4,13	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Superficie dell'edificio (M2)	Applicabile a tutti	Credito garantito	Superficie dell'edificio (metri quadrati) del bene immobile. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari.		Numero					
4,14	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Superficie del terreno (M2)	Applicabile a tutti	Credito garantito	Area del terreno che circonda il bene immobile (metri quadrati). Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari.		Numero					
4,15	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Completamento del bene immobile	Applicabile a tutti	Credito garantito	Indicatore per stabilire se la costruzione del bene immobile è completata.		Booleano (Sì o No).					
4,16	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Classe dell'attestato di prestazione energetica	Applicabile a tutti	Credito garantito	Per le garanzie reali immobiliari, il valore indicato nell'attestato di prestazione energetica quale definito nella direttiva UE sull'efficienza energetica del 2012. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari.		Scelta: a) A; b) B; c) C; d) D; e) E; f) F; g) G.					

4.17	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Tipo di occupazione	Applicabile a tutti	Credito garantito	Tipo di occupazione dei beni immobili a garanzia reale. Se l'immobile ha un uso misto, può essere classificato in base all'uso prevalente (ad esempio in base alla superficie dedicata a ciascun uso). Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari.		Scelta: a) ad uso del proprietario; b) in locazione; c) altro.					
4.18	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Valuta della garanzia reale e della garanzia	Applicabile a tutti	Credito garantito	Valuta in cui sono espressi la valutazione e i flussi di cassa relativi alla garanzia reale o alla garanzia. Applicabile a tutti i tipi di garanzie reali (beni immobili e mobili) e di garanzie.	Obbligatorio	Campo compilato utilizzando i codici valuta ISO 4217.					
4.19	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Importo dell'ultima valutazione interna	Applicabile a tutti	Credito garantito	Il valore della garanzia reale come stabilito per il tipo di garanzia reale pertinente, secondo il metodo di valutazione interna scelto, nell'ultima valutazione effettuata prima o alla data limite. Tale valore riflette il valore della garanzia reale, senza considerare alcuno scarto di garanzia (regolamentare). Questo campo di dati è obbligatorio quando l'ente ha effettuato una valutazione interna recente prima o alla data limite.	Obbligatorio	Numero					
4.20	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Data dell'ultima valutazione interna	Applicabile a tutti	Credito garantito	Data in cui è stata eseguita l'ultima valutazione interna prima o alla data limite segnalata nel campo "Importo della valutazione interna più recente". Applicabile quando l'ente ha effettuato una valutazione interna recente prima o alla data limite.	Obbligatorio	gg/mm/aaaa					

4,21	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Tipo di importo della perizia per l'ultima valutazione interna	Applicabile a tutti	Credito garantito	<p>Il tipo di importo della perizia applicato per l'ultima valutazione interna della garanzia reale: valore di mercato, valore contabile, valore di liquidazione, altro. Il valore di mercato è il prezzo atteso di trasferimento della garanzia reale tra un venditore e un acquirente consenzienti e informati.</p> <p>Il valore di liquidazione è il valore atteso della garanzia reale in caso di liquidazione, presumibilmente in perdita (perché non vi è tempo sufficiente per vendere sul mercato libero).</p> <p>Il valore contabile è il valore della garanzia reale determinato con riferimento a una caratteristica intrinseca, come il costo, il saldo del capitale o l'importo che un terzo è contrattualmente obbligato a pagare per acquistarla, regolarla o estinguerla. Il tipo di importo della perizia è integrato anche da informazioni sul metodo applicato per la valutazione nel campo "Tipo di ultima valutazione interna".</p> <p>Applicabile quando l'ente ha effettuato una valutazione interna prima o alla data limite.</p>	Obbligatorio	<p>Scelta:</p> <p>a) valore di mercato, b) valore di liquidazione, c) valore contabile, d) altro</p>					
4,22	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Tipo di ultima valutazione interna	Applicabile a tutti	Credito garantito	<p>Tipo dell'ultima valutazione interna della garanzia reale segnalata nel campo "Importo dell'ultima valutazione interna". Applicabile quando l'ente ha effettuato una valutazione interna prima o alla data limite.</p>		<p>Scelta compilata in base alla segmentazione del venditore. Di seguito una proposta di elenco:</p> <p>a) perizia completa; b) controllo dall'esterno; c) modello di valutazione automatico; d) indicizzato; e) controllo documentale; f) amministratore o agenzia immobiliare; g) prezzo di acquisto; h) scarto di garanzia; i) valore di mercato; j) valutazione delle controparti; k) altro.</p>					

4,23	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Importo dell'ultima valutazione esterna	Applicabile a tutti	Credito garantito	Il valore della garanzia reale stabilito per il tipo di garanzia reale pertinente, secondo il metodo di valutazione esterna scelto, nell'ultima valutazione effettuata prima o alla data limite. Tale valore riflette il valore della garanzia reale, senza considerare alcuno scarto di garanzia (regolamentare). Questo campo di dati è obbligatorio quando l'ente ha chiesto di recente una valutazione esterna prima o alla data limite.	Obbligatorio	Numero					
4,24	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Data dell'ultima valutazione esterna	Applicabile a tutti	Credito garantito	Data in cui è stata eseguita l'ultima valutazione esterna prima o alla data limite segnalata nel campo "Importo della valutazione esterna più recente". Applicabile quando l'ente ha chiesto di recente una valutazione esterna, effettuata prima o alla data limite.	Obbligatorio	gg/mm/aaaa					
4,25	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Tipo di importo della perizia per l'ultima valutazione esterna	Applicabile a tutti	Credito garantito	Il tipo di importo della perizia applicato per l'ultima valutazione esterna della garanzia reale: valore di mercato, valore contabile, valore di liquidazione, altro. Il valore di mercato è il prezzo atteso di trasferimento della garanzia reale tra un venditore e un acquirente consenzienti e informati. Il valore di liquidazione è il valore atteso della garanzia reale in caso di liquidazione, presumibilmente in perdita (perché non vi è tempo sufficiente per vendere sul mercato libero). Il valore contabile è il valore della garanzia reale determinato con riferimento a una caratteristica intrinseca, come il costo, il saldo del capitale o l'importo che un terzo è contrattualmente obbligato a pagare per acquistarla, regolarla o estinguerla. Il tipo di importo della perizia è integrato anche da informazioni sul metodo applicato per la valutazione nel campo "Tipo di ultima valutazione esterna". Applicabile quando l'ente ha effettuato una valutazione esterna prima o alla data limite.	Obbligatorio	Scelta: a) valore di mercato, b) valore di liquidazione, c) valore contabile, d) altro					

4,26	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Tipo di ultima valutazione esterna	Applicabile a tutti	Credito garantito	Tipo dell'ultima valutazione esterna della garanzia reale segnalata nel campo "Importo dell'ultima valutazione esterna". Applicabile quando l'ente ha effettuato una valutazione esterna prima o alla data limite.		Scelta: a) perizia completa; b) controllo dall'esterno; c) modello di valutazione automatico; d) indicizzato; e) controllo documentale; f) amministratore o agenzia immobiliare; g) prezzo di acquisto; h) scarto di garanzia; i) valore di mercato; j) valutazione delle controparti; k) altro.					
4,27	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Importo della garanzia finanziaria	Applicabile a tutti	Credito garantito	L'importo massimo della garanzia che può essere considerato, come definito all'allegato V, parte 2, punto 119, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, ossia per le garanzie finanziarie ricevute; l'"importo massimo della garanzia che può essere considerato" è l'importo massimo che il garante dovrebbe pagare in caso di escussione della garanzia. Applicabile quando nel campo "Tipo di beni mobili, altre garanzie reali e garanzie" è selezionato "Garanzie finanziarie".	Obbligatorio	Numero		Allegato V, parte 2, punto 119			
4,28	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Codice ISIN	Applicabile a tutti	Credito garantito	Numero ISIN in base ai dati ISIN Holdings. Applicabile quando nel campo "Tipo di beni mobili, altre garanzie reali e garanzie" è selezionato "Strumenti di capitale e titoli di debito".		Numero					
4,29	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Stato dell'esecuzione	Applicabile a tutti	Credito garantito	Indica se alla data limite la garanzia reale è oggetto di una procedura di esecuzione. Applicabile a tutti i tipi di garanzie reali (beni immobili e mobili).	Obbligatorio	Booleano (Sì o No).	Allegato X.NPEC 7				

4,30	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Stato dell'esecuzione dal punto di vista di terzi	Applicabile a tutti	Credito garantito	Indica l'eventuale adozione di misure di escussione della garanzia reale da parte di altri creditori garantiti alla data limite. Applicabile a tutti i tipi di garanzie reali (beni immobili e mobili)		Booleano (Sì o No).	Allegato X.NPEC 8				
4,31	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Competenza giurisdizionale	Applicabile a tutti	Credito garantito	Paese dell'organo giurisdizionale competente della procedura di esecuzione. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".	Obbligatorio	Scelta compilata utilizzando la norma ISO 3166 ALPHA-2.					
4,32	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Valuta di esecuzione	Applicabile a tutti	Credito garantito	Valuta in cui sono espressi gli elementi relativi all'esecuzione. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".		Scelta compilata utilizzando i codici valuta ISO 4217.					
4,33	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Indicatore di esecuzione	Applicabile a tutti	Credito garantito	Indica se la procedura di esecuzione è stata avviata dalla controparte impresa o dalla controparte persona fisica. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".		Booleano (Sì o No).					
4,34	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Importo della perizia giudiziaria	Applicabile a tutti	Credito garantito	Importo della perizia giudiziaria della garanzia reale. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".	Obbligatorio	Numero	Allegato X.NPEC 12				
4,35	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Data della perizia giudiziaria	Applicabile a tutti	Credito garantito	La data in cui è stata effettuata la perizia giudiziaria. Applicabile se è stata effettuata una perizia da parte di un organo giurisdizionale, quando nel campo "Stato dell'esecuzione" è stato selezionato "sì".	Obbligatorio	gg/mm/aaaa	Allegato X.NPEC 13				
4,36	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Importo giacente sul conto della procedura (Cash in court)	Applicabile a tutti	Credito garantito	Contante derivante dalla vendita dei beni giacente in tribunale in attesa di essere versato all'ente.		Numero					

4,37	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Prezzo di vendita concordato	Applicabile a tutti	Credito garantito	Prezzo concordato per la cessione della garanzia reale. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".	Obbligatorio	Numero	Allegato X.NPEC 19				
4,38	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Data della successiva asta	Applicabile a tutti	Credito garantito	Data della successiva asta prevista per la vendita della garanzia reale. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".	Obbligatorio	gg/mm/aaaa	Allegato X.NPEC 23				
4,39	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per la successiva asta	Applicabile a tutti	Credito garantito	Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per la successiva asta. L'importo è il prezzo minimo richiesto dall'organo giurisdizionale. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".	Obbligatorio	Numero	Allegato X.NPEC 24				
4,40	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Data dell'ultima asta	Applicabile a tutti	Credito garantito	Data dell'ultima asta per la vendita della garanzia reale. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".	Obbligatorio	gg/mm/aaaa	Allegato X.NPEC 25				
4,41	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per l'ultima asta	Applicabile a tutti	Credito garantito	Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per l'ultima asta. È il prezzo minimo richiesto dall'organo giurisdizionale. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".		Numero	Allegato X.NPEC 26				
4,42	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive	Numero di aste non andate a buon fine	Applicabile a tutti	Credito garantito	Il numero delle aste precedenti per la vendita della garanzia reale non andate a buon fine. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".		Numero	Allegato X.NPEC 27				
4,xx	Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive											
4,43	Garanzia ipotecaria	Identificativo del mutuo ipotecario	Applicabile a tutti	Credito garantito	Identificativo interno dell'ente per l'accordo di mutuo ipotecario.	Obbligatorio	Alfanumerico					

4,44	Garanzia ipotecaria	Importo del mutuo ipotecario	Applicabile a tutti	Credito garantito	L'importo massimo (compresi eventuali provvigioni, spese e gravami sui beni immobili) che l'ente ha il diritto di ricevere in caso di pignoramento del bene immobile che funge da garanzia reale per l'ipoteca, come iscritto nel registro degli atti ufficiali. Applicabile se è stato costituito un privilegio ipotecario sulla garanzia reale.	Obbligatorio	Numero						
4,45	Garanzia ipotecaria	Grado del privilegio		Credito garantito	La posizione di rango più elevata detenuta dall'ente in relazione alla garanzia reale, che determina l'ordine in cui la legge riconosce i crediti dell'ente rispetto alla garanzia reale in caso di escussione. Nel caso in cui il credito sia assistito da una garanzia reale su cui gravano più privilegi, in questo campo è segnalato il credito più elevato detenuto dall'ente. Applicabile se un privilegio ipotecario è iscritto sulla garanzia reale nel registro degli atti ufficiali.	Obbligatorio	Numero						
4,46	Garanzia ipotecaria	Credito di rango superiore		Credito garantito	L'importo che i creditori di rango superiore/titolari di privilegi di primo grado hanno il diritto di ricevere prima dell'ente in caso di escussione della garanzia reale. Lo scopo di questo campo è fornire un'indicazione della misura in cui l'ente sarà in grado di recuperare il debito residuo dalla garanzia reale in sede di escussione dopo che i privilegi di primo grado sono stati interamente soddisfatti. Applicabile se l'ente non vanta il grado massimo di privilegio ipotecario in relazione alla garanzia reale.	Obbligatorio	Numero						

4,47	Garanzia ipotecaria	Numero di registro degli atti		Credito garantito	Numero di registrazione con il quale il privilegio ipotecario dell'ente rispetto alla garanzia reale è iscritto nel registro degli atti ufficiali. Applicabile se l'ente vanta un privilegio ipotecario sulla garanzia reale.		Alfanumerico					
4,xx	Garanzia ipotecaria											
5,00	Cronologia della riscossione dei rimborsi	Identificativo del credito	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascun credito nell'ambito di un unico contratto di credito. Ciascun credito deve avere un identificativo del credito alla data limite. Tale valore non può essere utilizzato come identificativo del credito per altri crediti nell'ambito dello stesso contratto di credito o di un diverso contratto di credito.	Obbligatorio	Alfanumerico					
5,01	Cronologia della riscossione dei rimborsi	Tipo di recupero	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Indicare se le riscossioni dei rimborsi sono avvenute internamente o tramite agenzie di recupero esterne.		Scelta: a) interno; b) esterno.					
5,02	Cronologia della riscossione dei rimborsi	Nome dell'agente di recupero esterno	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Nome dell'agente di recupero esterno. Il campo è obbligatorio solo in caso di recupero esterno.		Alfanumerico					
5,03	Cronologia della riscossione dei rimborsi	Cronologia dei rimborsi totali	Applicabile a tutti	Applicabile a tutti	Gli importi totali dei rimborsi ricevuti dall'ente almeno per gli ultimi trentasei mesi dalla data limite, indipendentemente dalla fonte del rimborso, comprese le riscossioni da parte di agenzie di recupero esterne. Laddove gli importi sono aggregati per mese e presentati in colonne separate.	Obbligatorio	Numero					
5,04	Cronologia della riscossione dei rimborsi	Cronologia dei rimborsi — da vendite di garanzie reali	Applicabile a tutti	Credito garantito	Importi di rimborso effettuati mediante cessione delle garanzie reali almeno negli ultimi trentasei mesi dalla data limite. Laddove gli importi sono aggregati per mese e presentati in colonne separate.		Numero					
5,xx	Cronologia della riscossione dei rimborsi											

ALLEGATO III

Istruzioni per la compilazione dei modelli per le informazioni sui singoli crediti

Il presente allegato III contiene istruzioni per l'uso dei modelli di dati per i crediti deteriorati di cui all'allegato I e del glossario dei dati di cui all'allegato II. Le istruzioni si articolano in due parti. La parte 1 contiene istruzioni di carattere generale comprendenti i riferimenti, le convenzioni applicabili ai modelli e una spiegazione su come utilizzare il glossario dei dati. La parte 2 fornisce istruzioni specifiche in relazione ai modelli di dati.

PARTE 1

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. RIFERIMENTI

Per i modelli di dati relativi ai crediti deteriorati e per il glossario dei dati, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2, si applicano le definizioni e le abbreviazioni indicate in appresso:

- a) "credito": nei modelli di dati questo termine è utilizzato convenzionalmente per riferirsi ai "contratti di credito" quali definiti all'articolo 3, punto 13), della direttiva (UE) 2021/2167;
- b) "credito garantito": credito per il quale è stata costituita una garanzia reale o sono state ricevute garanzie finanziarie, compresa la parte non garantita di un'esposizione parzialmente coperta o parzialmente garantita;
- c) "immobile non residenziale": un immobile che produce reddito, esistente o in fase di realizzazione, esclusi gli immobili di edilizia popolare e gli immobili di proprietà degli utenti finali, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019;
- d) "immobile residenziale": un immobile disponibile a fini abitativi (compresi abitazioni o immobili acquistati a fini locativi) acquistato, costruito o rinnovato da una famiglia e che non è classificato come immobile non residenziale, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019;
- e) "IAS" o "IFRS": International Accounting Standards come definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- f) "FINREP": i modelli per le informazioni finanziarie di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione;
- g) "ANACREDIT": la banca dati comune relativa ai dati granulari analitici sul credito di cui al regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea.

2. GLOSSARIO DEI DATI

Il glossario dei dati, che è parte integrante dei modelli di dati, contiene tutte le informazioni sui campi di dati da fornire nei modelli di dati per i crediti deteriorati. Tali informazioni consentono agli enti creditizi e ai potenziali acquirenti di comprendere in che modo utilizzare/compilare ciascun campo di dati, nonché l'applicabilità di ciascun campo in relazione tanto al tipo di debitore quanto al tipo di credito. Il glossario dei dati contiene anche riferimenti agli atti giuridici dell'UE che utilizzano campi di dati simili.

Tramite il glossario dei dati gli enti creditizi sono in grado di individuare i dati disponibili internamente ai fini della valutazione delle operazioni relative ai crediti deteriorati e di confrontarli con il glossario dei dati. Nello specifico, il glossario dei dati contiene un elenco di tutti i campi di dati inclusi nei modelli di dati per i crediti deteriorati con le relative specifiche, tra cui:

- a) il numero indice per ciascun campo di dati;
- b) l'etichetta di ciascun campo di dati;
- c) una descrizione delle informazioni che dovrebbero essere fornite in ciascun campo di dati;
- d) il tipo di debitore cui si applica ciascun campo di dati, che comprende imprese, persone fisiche o entrambi;

- e) il tipo di credito cui ciascun campo di dati è applicabile, che comprende i crediti garantiti oppure tutti i crediti (garantiti e non garantiti);
- f) quali campi di dati sono contrassegnati come "obbligatori";
- g) il tipo di campo, che può essere uno dei seguenti: "booleano", "scelta", "data (gg/mm/aaaa)", "alfanumerico", "percentuale" e "numero";
- h) i riferimenti agli atti giuridici dell'UE che utilizzano campi di dati simili.

3. CONVENZIONI

Salvo indicazione contraria, nella colonna "descrizione" del glossario dei dati gli enti creditizi compilano tutti i campi di dati con i dati alla data limite.

Nel glossario dei dati la colonna "tipo di campo" indica la scelta degli attributi di formato per i campi "booleano", "scelta", "alfanumerico", "numero", "percentuale" e "data". Tuttavia le parti coinvolte nell'operazione possono convenire di utilizzare attributi di formato diversi.

Se il tipo di campo è "booleano", la scelta è "Sì" o "No".

Se il tipo di campo è "scelta", gli enti creditizi selezionano da un elenco l'opzione applicabile al campo di dati. Nel campo di scelta deve essere inserito il nome completo dell'opzione prescelta. Ad esempio, se il campo di scelta è "a) persona fisica", l'ente creditizio inserisce "persona fisica" nel modello di dati.

Se il tipo di campo è "alfanumerico", gli enti creditizi inseriscono testo libero in tale campo di dati. Il testo libero può consistere di simboli alfabetici e numerici o di una sequenza finita di caratteri.

Se il tipo di campo è "numero", gli enti creditizi inseriscono un numero espresso con due decimali. Salvo indicazione contraria del glossario dei dati, tutti i valori numerici sono espressi in cifre positive. Inoltre, se del caso, gli enti creditizi forniscono gli importi nella propria valuta.

Se il tipo di campo è "percentuale", gli enti creditizi inseriscono una percentuale espressa sotto forma di rapporto con due decimali.

Se il tipo di campo è "data", gli enti creditizi utilizzano il formato "gg/mm/aaaa".

4. CAMPI DI DATI OBBLIGATORI E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Gli enti creditizi comunicano un valore per tutti i campi di dati contrassegnati nel glossario dei dati come obbligatori, tranne nel caso in cui tali dati non siano pertinenti per i criteri di sottoscrizione specificati nella descrizione del campo di dati o non siano pertinenti in relazione al tipo di debitore o al tipo di credito.

Per i campi di dati non contrassegnati come obbligatori nel glossario dei dati, gli enti creditizi si adoperano in misura ragionevole per fornire informazioni. Tuttavia, se tali dati non sono disponibili nel formato del modello, gli enti creditizi possono fornirli in un formato diverso o non fornire affatto tali dati.

Gli enti creditizi che concordano con un potenziale acquirente di fornire più informazioni di quelle richieste dal presente regolamento utilizzando il formato del modello aggiungono righe specificandone l'indice (1.xx.1; 3.xx; 4.xx; 5.xx) nel modello in questione e nel glossario dei dati. Per tali informazioni aggiuntive gli enti creditizi possono utilizzare come riferimento i modelli di dati dell'ABE sulle operazioni relative ai crediti deteriorati, versione 1.1 del 2018. Tali informazioni aggiuntive non dovrebbero di norma contenere dati personali aggiuntivi, nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

PARTE 2

ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

1. CONTROPARTE (modello 1)

Il modello 1 fornisce le informazioni necessarie per identificare la controparte che può assumere il ruolo di "debitore" o "fornitore della protezione" in relazione ai diversi contratti di credito. La controparte può, a sua volta, essere una persona fisica o un'impresa. Se la controparte è un'impresa, può far parte o meno di un gruppo di controparti. Il modello 1 riguarda inoltre alcune informazioni relative alle procedure di insolvenza o di ristrutturazione cui la controparte è soggetta. Gli enti creditizi forniscono ulteriori informazioni su eventuali procedimenti legali riguardanti uno specifico credito segnalato nel modello 3.

Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 1 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II. Il modello 1 è collegato agli altri modelli mediante l'uso dell'identificativo della controparte, che è anche incluso nel modello 2. Gli enti creditizi possono fornire informazioni aggiuntive conformemente alla parte 1, "Istruzioni generali", sezione 4.

2. RELAZIONI (modelli 2.1; 2.2; 2.3; 2.4)

Il modello 2 mette in relazione il modello 1 con gli altri modelli utilizzando identificativi univoci applicati ad ogni controparte, credito, garanzia ipotecaria e protezione. Ai fini dell'identificazione del credito deteriorato oggetto di un'operazione di vendita o di trasferimento, gli enti creditizi specificano tali identificativi alla data limite.

Il modello 2.1 mostra la relazione tra debitori e crediti. A un debitore possono fare capo più crediti che sono identificati dai relativi identificativi del credito. A sua volta un credito può avere una o più controparti.

Il modello 2.2 mostra la relazione tra mutui ipotecari e protezioni (garanzie reali, garanzie). Un atto ipotecario può riguardare la costituzione di una o più garanzie reali, che a loro volta si riferiscono a uno o più crediti. D'altro canto, una garanzia reale può riferirsi a uno o più atti ipotecari.

Il modello 2.3 mostra la relazione tra crediti diversi dai mutui ipotecari e protezioni (garanzie reali, garanzie). Un credito può avere più garanzie reali e una garanzia reale può essere collegata a più crediti.

Il modello 2.4 mostra le relazioni tra la garanzia ricevuta e il corrispondente fornitore della protezione.

Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 2 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II.

3. CREDITO (modello 3)

Il modello 3 fornisce informazioni sull'accordo contrattuale relativo al credito, compresi contratti di leasing e misure di concessione accordate. Inoltre il modello 3 contiene informazioni su eventuali procedimenti legali inerenti al credito, compresi, ad esempio, lo stato giuridico, lo stato di avanzamento del procedimento legale e la data di avvio del procedimento legale.

Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 3 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II. Il modello 3 è collegato agli altri modelli mediante l'uso dell'identificativo del credito, che è anche incluso nel modello 2. Gli enti creditizi possono fornire informazioni aggiuntive conformemente alla parte 1 "Istruzioni generali", sezione 4.

4. GARANZIE REALI, GARANZIE E AZIONI ESECUTIVE (modelli 4.1; 4.2)

Il modello 4.1 fornisce informazioni sulle garanzie reali, comprese le garanzie reali immobiliari e mobiliari, e sulle garanzie che garantiscono un credito. Inoltre il modello contiene informazioni pertinenti su eventuali procedure di esecuzione applicabili.

Gli enti creditizi che sono locatari di un contratto di leasing forniscono informazioni sulle attività di leasing (ossia le attività consistenti nel diritto di utilizzo) rilevate nel loro bilancio conformemente ai principi contabili applicabili.

Gli enti creditizi forniscono inoltre il valore stimato più recente di eventuali garanzie reali prima o alla data limite. Il valore stimato più recente può essere calcolato internamente dall'ente creditizio o da un valutatore esterno. Gli enti creditizi forniscono l'ultima valutazione (interna o esterna), quando disponibile. Quando sono disponibili valutazioni sia interne che esterne, gli enti creditizi possono fornire al potenziale acquirente entrambi i valori con le relative date di valutazione.

In caso di garanzie ipotecarie, gli enti creditizi forniscono le informazioni relative a "importo del mutuo ipotecario", "grado del privilegio" e "credito di rango superiore" nel modello 4.2.

Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 4 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II. I modelli 4.1 e 4.2 sono collegati agli altri modelli mediante l'uso dell'identificativo della protezione e dell'identificativo del mutuo ipotecario, che sono anche inclusi nel modello 2. Gli enti creditizi possono fornire informazioni aggiuntive conformemente alla parte 1 "Istruzioni generali", sezione 4.

5. CRONOLOGIA DELLA RISCOSSIONE DEI RIMBORSI (modello 5)

Il modello 5 fornisce informazioni sui dati storici relativi al rimborso di ciascun credito prima della data limite, compreso il caso in cui l'ente creditizio si sia avvalso di un agente di recupero esterno.

Gli enti creditizi aggregano il totale degli importi storici dei rimborsi mensili e presentano tali importi in colonne separate, coprendo un periodo minimo di 36 mesi prima della data limite.

Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 5 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II. Il modello 5 è collegato agli altri modelli mediante l'uso dell'identificativo del credito, che è incluso anche nei modelli 2 e 3. Gli enti creditizi possono fornire informazioni aggiuntive conformemente alla parte 1 "Istruzioni generali", sezione 4. Gli enti creditizi possono fornire serie temporali più lunghe prima della data limite.
